

## CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch. MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Ecoromia 216,00
c delle Finanze SED[CI/OD

DITTAL

0107500 00004348 HONPD001
01727500 1070772025 10732-11
4578-00088 F89558860987-1073-11
4578-00088 0000772025 107072025 107072025 1

CONCESSIONE n.44/T

PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

## Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. TORRIERI FABRIZIO, nato a Guardiagrele (CH) il 31-05-1982 ed ivi residente in Via Colle Granaro, 54/A, C.F.: TRRFRZ82E31E243A, in qualità di titolare dell'impresa FS birreria di Torrieri Fabrizio, con sede in Guardiagrele (CH) via Modesto della Porta n.26 C.F.: TRRFRZ82E31E243A, tesa ad ottenere la concessione per l'occupazione temporanea di totali mq. 21,00 di suolo pubblico in via Modesto Della Porta, per l'installazione di tavolini, sedie e simili;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole, prot. n.17706 del 09.07.2025 rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

## Concede

all'impresa FS BIRRERIA di Torrieri Fabrizio, con sede in Guardiagrele (CH) via Modesto della Porta n.26 C.F.: TRRFRZ82E31E243A, e per essa in qualità di titolare al Sig. TORRIERI FABRIZIO, nato a Guardiagrele (CH) il 31-05-1982 ed ivi residente in Via Colle Granaro, 54/A, C.F.: TRRFRZ82E31E243A, l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq. 21,00 (ventuno,00) in via Modesto Della Porta nei giorni 11,12,18,19,20,25,26 e 27 luglio 2025 per l'installazione di tavolini, sedie e simili alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rimovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
  - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
  - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 10.07.2025

Pag. 2 di 2

Funzionario Responsabile